




REGIONE DEL VENETO

ALCUNI ASPETTI DELLE NORMATIVE RELATIVE A MINIERE E CAVE

Ing. Marco Puiatti
Sezione Geologia e Georisorse



- R.D. 27.09.1927, n. 1443 - Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno
- L.R. 07.09.1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava



• R.D. 27.09.1927, n. 1443

Art. 2: Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Art. 14: Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Art. 45: Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo.

L.R. 07.09.1982, n. 44

Art. 16: La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

• L.R. 07.09.1982, n. 44

Art. 13: Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi della presente legge.

destinate agli usi agricoli in quanto non destinate a residenza, attività produttive, attività commerciali e servizi.

Art. 14: La ricomposizione ambientale deve prevedere:

...

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse

- L.R. 07.09.1982, n. 44

Art. 18: Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

....

e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento.

• CODICE CIVILE

art. 840: La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione (*libera possibilita' di escavazione*) non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere

QUINDI:

- Il proprietario del fondo è anche proprietario del sottosuolo e del giacimento di cava;
- Per coltivare una cava il fondo deve essere in zona "agricola" e tale rimane durante la coltivazione;
- Per coltivare una cava è necessaria un'autorizzazione;
- Per coltivare una cava non è necessario essere proprietari del fondo, è sufficiente disporre di validi titoli di disponibilità dei suoli costituenti il giacimento.

cosa si intende per "validi":

- devono esser registrati
- devono avere validità per tutto il periodo di autorizzazione
- non devono contenere clausole che ne consentano la risoluzione anticipata

quanto sopra vale anche per le cave in sotterraneo

• R.D. 27.09.1927, n. 1443

Art. 22: La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

Art. 23: Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Art. 35 Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.

L.R. 07.09.1982, n. 44

Art. 21: Il provvedimento previsto dall'art. 1 della L. 10/77 è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.

Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al possesso dell'autorizzazione alla coltivazione.

Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

QUINDI:

Secondo il RD 1443/27 sono da considerarsi pertinenze minerarie tutti i beni mobili e immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, quali strade di accesso, opere per il trasporto e la lavorazione dei minerali, alloggiamenti del personale, uffici e magazzini, impianti fissi interni ed esterni e macchinari destinati alla coltivazione della miniera o per l'arricchimento del minerale o per la sicurezza della miniera.

Inoltre il RD 1443/27 indica che miniera e pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

La L.R. 44/82 invece non prevede espressamente pertinenze minerarie, indica però che gli impianti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione sono soggetti a concessione obbligatoria.

- R.D. 27.09.1927, n. 1443

Art. 25: Il concessionario è tenuto a pagare annualmente allo stato il diritto proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

- L.R. 17.1.1972 n. 1

Alla Regione va corrisposta una imposta regionale pari al 100% del canone di concessione statale (*cioè del diritto proporzionale*) relativo alla concessione mineraria.

- L.R. 25.02.2005, n. 7

Art. 1: i concessionari debbono versare ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno.

- L.R. 07.09.1982, n. 44

Art. 20: il richiedente stesso si impegna a versare al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno.

Le somme versate devono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate dall'attività di cava e per le funzioni di vigilanza

QUINDI:

Secondo il RD 1443/27 i concessionari di miniere devono pagare un diritto proporzionale all'estensione della concessione.

Secondo la L.R. 1/72 i concessionari di miniere devono pagare un'imposta pari al diritto proporzionale.

Quanto così incassato dallo Stato e dalla Regione non ha una specifica destinazione.

Secondo le LL.RR. 44/82 e 7/05 i concessionari e i titolari di autorizzazione devono pagare un contributo commisurato al materiale e alla quantità effettivamente estratta.

Si tratta di un contributo e non di un canone, inoltre le leggi istitutive indicano anche come i Comuni devono, prioritariamente, destinare i fondi così introitati.